

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3204

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONE, ZARRO, FRANCHI ROBERTO, LENOCI, MONGIELLO,  
DEL MESE, DAL MASO, GRIPPO, CARRUS, MATARRESE,  
STEGAGNINI, PERUGINI, BONFERRONI, CIOCIA**

*Presentata il 9 ottobre 1985*

### Nuova disciplina del servizio scolastico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una profonda riflessione intorno al sistema scolastico italiano, non può prescindere da valutazioni complessive, che attengono al modo in cui esso è venuto configurandosi, attraverso una successione di momenti, storicamente determinati, che hanno portato all'attuale assetto cui fa riferimento la nostra attenta valutazione. Senza peraltro risalire al momento pre-unitario e unitario, un punto fermo è dato dalla Costituzione della Repubblica del 1948, che ha assunto nel suo seno principi e norme da cui non è dato prescindere.

Le norme sull'istruzione, insieme con i principi sulla libertà dell'insegnamento, e della libertà della scuola e nella scuola, sono inserite, per la prima volta, in un ordinamento costituzionale, e formano, dunque, da cornice alla legislazione secondaria, secondo il principio della gerarchia delle fonti. Dall'insieme del sistema

costituzionale discende un principio generalissimo, che è quello del pluralismo scolastico. E questo, la massima espressione di libertà, poiché prevede il primato della cultura e nel suo ambito la coesistenza delle diverse forme di manifestazione.

Il principio costituzionale costituisce punto fermo di riferimento, poiché « nell'ambito delle leggi dello Stato » siffatto principio deve trovare concreta e puntuale applicazione.

Il secondo momento costituzionale rilevante è dato dall'avvenuta attuazione dell'ordinamento regionale. Esso costituisce espressione dello spirito democratico che informa il nostro ordinamento giuridico, dato che in esso si è voluto dare spazio alle autonomie locali, per una giusta ed opportuna aderenza delle istituzioni al territorio, secondo una tradizione secolare italiana. Nell'ambito dell'ordina-

mento regionale sono state date precise puntualizzazioni al disposto costituzionale per quanto concerne l'istruzione, in particolare modo quella artigiana e professionale. Sicché ne risultano ben delineati i rispettivi ambiti di competenza, quella appunto statale e regionale. Ciascuno nel proprio ordine, lo Stato e le regioni concorrono alla realizzazione del servizio dell'istruzione, in ottemperanza a un preciso quadro costituzionale che ha posto principi-norma a base, come sopra dicevamo, della normazione secondaria.

A tali principi ora si deve dare attuazione nel momento in cui si opera una riflessione complessiva sull'intero sistema, al fine di adeguare ai tempi mutati un ordinamento scolastico che risente di impostazioni che non sono in linea con i suddetti principi. È una linea evolutiva che costituisce fenomeno permanente della nostra società, che è piena di fermenti sociali, e come tale suscettibile di continui mutamenti, in tutte le sue espressioni, e di conseguenza anche nelle sue forme istituzionali.

A tal proposito, una considerazione occorre subito fare. Ormai è maturato un orientamento inteso a dare effettiva autonomia alle istituzioni, scolastiche e non, per renderle realmente partecipi dei processi decisionali che le investono. Ciò investe una costante della nostra azione amministrativa, che è stata rivolta essenzialmente ad effettuare operazioni di decentramento, che in realtà non hanno risolto i problemi che intendevano risolvere, anzi li hanno aggravati, poiché li hanno scaricati il più delle volte dal centro alla periferia, senza per questo apprestare strutture idonee, in uomini e mezzi strumentali e finanziari, come pur sarebbe stato indubbiamente necessario.

In coerenza con quanto fin qui esposto, l'accluso provvedimento, che fa parte di un pacchetto organico e coordinato di iniziative intese a riorganizzare il sistema scolastico italiano, individua nell'unità scolastica il centro dell'azione scolastica ed educativa, il punto di riferimento principale dell'ordinamento complessivo, invertendo così un'ottica che assegnava, ne-

gli anni passati, tale ruolo al Ministero e poi, con fallimento totale, alle Sovrintendenze scolastiche e ai Provveditori agli studi. Si badi bene: qui non si stanno facendo operazioni di decentramento burocratico e amministrativo; che nel passato sono state tentate, con risultati pressoché dannosi. Qui si rovescia un modo di essere nella scuola, che parte dall'unità operante sul territorio, per assumere in essa le funzioni complessive necessarie per l'adempimento di un servizio essenziale dello Stato. A tal fine, con la personalità giuridica, l'unità scolastica va dotata di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile.

Ma se questa è la struttura giuridica dell'unità scolastica, ben altro rilievo assumono i fini che è chiamata a svolgere. Insieme con la formazione curriculare ed extra-curriculare dei giovani, nel settore dell'educazione degli adulti, come in quello dell'orientamento professionale, che ne fanno il fulcro di una realtà territoriale particolarmente motivata nel settore-scuola.

Anche la fruibilità dei beni culturali incardina più profondamente la realtà-scuola nella realtà-territorio. Sicché ne risulta una struttura positiva capace di essere centro e motore di stimoli culturali di ampio respiro, capaci di promuovere quelle crescite culturali della realtà in cui opera, che da sempre è stata auspicata e in vario modo promossa.

Ma tale risultato non poteva essere perseguito senza un coraggioso ribaltamento dei ruoli, in cui, ferme restando le fondamentali attribuzioni dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, era necessario far carico dell'unità territoriale tutte le funzioni essenziali per la realizzazione di un « compiuto sistema scolastico ».

Siamo andati, così, ben oltre la previsione dei decreti delegati del 1974, che furono un primo tentativo, timido e incompleto, di dare autonomia alle scuole. Il motivo, forse, per cui gli organi collegiali non sono completamente riusciti è dato anche dalla scarsa agibilità, in senso

di effettiva autonomia, in cui la scuola poteva muoversi e operare.

Nello strutturare l'unità scolastica occorre però tener presente precise indicazioni. A seconda degli ordini di studio (materna ed elementare, media di I grado, secondaria di II grado) era necessario prevedere un numero di classi, per singola istituzione scolastica, capace di contenere in termini di efficienza e funzionalità la struttura.

Oggi abbiamo istituti mastodontici e scuollette per pochi alunni. Ciò costituisce una irrazionalità del sistema, che oltretutto produce sprechi di risorse non solo finanziarie ma anche e soprattutto in termini di potenzialità di interventi sul territorio. Un programma a base prevalentemente regionale ristrutturerà l'assetto complessivo, con l'accortezza che eventuali variazioni potranno essere programmate in un arco temporale tale da impedire gli interventi occasionali e le variazioni continue di assetto all'interno di comprensori più ampi.

In tale quadro, assoluto rilievo assume la figura del dirigente scolastico. Ad esso vanno finalmente riconosciute quelle funzioni dirigenziali che effettivamente già svolge, e che ancor più si troverà a svolgere nel momento in cui l'unità scolastica assumerà il rilievo dinanzi illustrato. L'unità scolastica non potrà raggiungere i suoi fondamentali fini se a capo non ne sarà previsto un operatore dotato di autonome capacità decisionali, quelle appunto esplicantesi nella dirigenza. Le funzioni di promozione, impulso e coordinamento sono appunto quelle dirigenziali, e tali debbono rinvenirsi nel capo di istituto, la cui figura, per certi versi oggi appiattita perché mortificata quanto mai sotto il profilo economico, deve risaltare a sbalzo in un complesso articolato di organi, in cui ciascuno abbia un ruolo ben preciso da svolgere, e lo svolga in conformità delle sue funzioni. Ovviamente, il trattamento economico va adeguato, in conformità al mutato e rivalutato ruolo dirigenziale cui i capi di istituto, senza distinzione alcuna, sono chiamati a partecipare.

Un sistema scolastico articolato non poteva non prevedere una dirigenza scolastica articolata.

Accanto ai capi di istituto infatti occorre prevedere un inquadramento nella dirigenza degli ispettori tecnici periferici. Questi costituiscono una delle novità più positive degli ultimi anni, data la serietà con cui sono stati espletati i relativi concorsi, e data — ovviamente — la delicatezza delle funzioni svolte. A tale corpo ispettivo occorre dare funzioni — se possibile — ancora più delicate: si tratta di impegnarlo attivamente nei compiti dell'aggiornamento professionale dei docenti. Noi vediamo infatti la funzione ispettiva non come momento repressivo, ma come partecipe di una crescita complessiva della scuola. Ecco perché la partecipazione all'attività di aggiornamento deve considerarsi essenziale.

Da qui l'attribuzione di funzioni dirigenziali, collaterali se vogliamo a quelle del capo di istituto, ma pur sempre intese a promuovere, stimolare, coordinare un progetto complessivo di sviluppo della realtà scolastica, con preciso riferimento al territorio; per restare agganciati a realtà territoriali di cui si deve curare, in ogni sua piega, la crescita. Il ruolo dei consulenti tecnici è inteso a dare l'indispensabile « assistenza » alla maturazione complessiva della realtà scolastica territoriale. Ci sembra questo un altro fatto innovativo, su cui richiamiamo la particolare attenzione.

Ovviamente, un nuovo modo di intendere l'istituzione scolastica non poteva prescindere da una profonda ristrutturazione dell'apparato amministrativo. Ecco perché prevediamo che l'unità scolastica si articoli in servizi amministrativi, dotati di autonomia funzionale. All'insieme dei servizi amministrativi è preposto il capo dei servizi amministrativi, mentre la funzione di coordinatore dei singoli servizi che non sia quello curricolare è affidato a docenti espressi dal collegio dei docenti.

Una ristrutturazione delle unità scolastiche, infine, non poteva non incidere anche sugli organici. Anche qui ci è sembrato di dover fare un decisivo passo

avanti, nel senso di prevedere che ciascuna unità scolastica sia fornita di propria dotazione organica di personale docente e non docente. È questa una ulteriore manifestazione di quella autonomia sancita dall'articolo 1 del presente provvedimento, intesa a rendere effettivo l'adempimento di tutte le finalità che fanno capo all'unità scolastica territoriale. Pertanto le dotazioni organiche delle singole unità scolastiche terranno conto delle necessità dell'orientamento scolastico, come delle biblioteche; dell'integrazione degli handicappati come delle attività d'istruzione ricorrente alla possibilità di variazione degli organici. Sia per esigenze di spesa, sia per assicurare stabilità al personale, essi non potranno variare prima del quinquennio. Sembra giusto assicurare assetto alle istituzioni, programmando per un periodo certo le attività della istituzione scolastica (attività integrative, educazione permanente, tempo libero, eccetera). Mentre le singole classi, non saranno formate da più di venti alunni. È questa una precisa esigenza della didattica, per rendere più efficace l'insegnamento. Oggi le classi super-affollate anche di 35 alunni non consentono la individualizzazione dell'insegnamento.

Spesso i docenti, per l'esigenza di portare avanti il programma, non sono in condizione di lavorare in profondità su tutta la classe. È questo uno spreco di risorse, intellettuali e umane che va assolutamente evitato. Occorre rendere proficua la lezione, ottenendo da essa il massimo risultato. Ciò si può ottenere riducendo il numero degli alunni per classe. Ottenendo, nel contempo, il risultato non marginale di creare nuovi spazi occupazionali e contribuendo così a risolvere il problema della disoccupazione dei giovani, così assillante specie nel settore intellettuale.

Per rendere omogeneo e completo il quadro, apposite norme delegate provvederanno a ristrutturare le cattedre. Questo provvedimento reca una serie di principi e criteri direttivi, sia per quanto riguarda le ore di lezione, sia le ore di attività seminariali, differenziati per ordini di scuole. Sono previste apposite in-

dennità integrative, riferite ai nuovi carichi funzionali e ai compiti di servizio dei docenti.

Infine, apposita norma provvede a ristrutturare il sistema di reclutamento dei docenti. Non vi è dubbio, a tal proposito, che il sistema vigente reca con sé non pochi inconvenienti, data la lunghezza dei tempi e la complessità delle procedure. Occorre sveltire il sistema, per rendere normale il sistema di reclutamento costituito dal concorso, essendo del tutto eccezionale, e perciò non facilmente ripetibili, le immissioni in ruolo *ope legis*. La riforma concorsuale prevederà perciò lo svolgimento di una sola prova scritta, a carattere interdisciplinare, e una commissione agile di 5 membri, nominata tra personale che abbia sicuri requisiti di professionalità. Dopo il superamento della prova concorsuale, sarà previsto un periodo di tirocinio cui è subordinata la nomina in ruolo. Insomma, il concorso deve essere espletato seriamente, e deve dare ogni garanzia di reclutamento di personale idoneo. Tale personale dovrà poi manifestare anche attitudini pratiche, che dovrà adeguatamente verificare col tirocinio. In parallelo alla riforma dei concorsi andranno riviste le abilitazioni, in modo da renderle, per quanto possibile, polivalenti.

In conclusione, abbiamo cercato di delineare un provvedimento organico, inteso ad intervenire in profondità su gangli fondamentali del sistema scolastico. In una visione complessiva del problema, è stato affrontato integralmente un settore, sottoponendo a revisione, per gli adeguamenti che non fossero semplici aggiustamenti, ma costituiscono idonea risposta a mutate esigenze della scuola.

Il suddetto provvedimento va visto in collegamento con altri provvedimenti che attengono ad altri settori scolastici ma — è questo uno dei suoi pregi — ha una sua autonoma funzionalità per cui può essere oggetto di riflessione per suo conto. Si auspica, naturalmente, che l'intero « pacchetto » abbia in parallelo il suo *iter* parlamentare.

In questo senso, le forze politiche sono fin d'ora impegnate a sostenerlo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Unità scolastica e sua autonomia).*

L'unità scolastica è una istituzione operante in un determinato territorio e organizzata a fornire servizi educativi finalizzati alla formazione dei giovani attraverso l'insegnamento curricolare ed extracurricolare.

Fornisce altresì i servizi socio-educativi, quelli concernenti la formazione dell'adulto, quelli relativi alla formazione e all'orientamento professionale, nonché quelli relativi alle attività educative comunque interessanti l'ambito territoriale di competenza. L'unità scolastica è in stretto collegamento con le istituzioni dei beni culturali, dei quali assicura la più ampia fruibilità da parte della popolazione scolastica sia nell'ambito dell'orario di insegnamento che al di fuori di esso, assumendo ogni idonea iniziativa e apprestando i mezzi opportuni allo scopo.

Per il raggiungimento dei fini indicati nei precedenti commi, l'unità scolastica ha piena autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile. Ha personalità giuridica e dispone di un proprio patrimonio. Con apposito regolamento saranno dettate le norme per disciplinare l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile di cui sopra.

## ART. 2.

*(Strutturazione dell'unità scolastica).*

In ciascuna unità scolastica, in cui possono essere istituiti tutti i servizi di cui all'articolo 1, il servizio educativo finalizzato alla formazione dei giovani non può essere organizzato con più di:

a) 40 classi per la scuola materna ed elementare;

b) 30 classi per la scuola secondaria di I grado;

c) 25 classi per le scuole secondarie di II grado,

salvo particolari ragioni etniche, ambientali o morfo-geologiche.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, fissa i criteri per l'istituzione delle unità scolastiche. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i provveditori agli studi dei capoluoghi di regione, esaminate le proposte dei consigli scolastici provinciali della regione e sulla base dei criteri fissati dal Ministro della pubblica istruzione, predispongono un piano di ristrutturazione delle scuole nell'ambito regionale finalizzato all'istituzione delle unità scolastiche, tenuto conto — per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado — di quanto disposto dalla relativa legge di riforma. Tale piano, prevede, ove necessario, gli accorpamenti e le soppressioni indispensabili a un riordino funzionale di tutto il servizio scolastico. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto istituisce le unità scolastiche sulla scorta delle proposte pervenute dall'Amministrazione periferica. Tale piano è soggetto a variazioni periodiche, in coincidenza con la revisione degli organici di cui al successivo articolo 6.

### ART. 3.

*(Il dirigente scolastico).*

A capo della unità scolastica è preposto un dirigente che promuove e coordina tutte le attività didattiche, educative e amministrative della stessa, è responsabile del buon andamento dei servizi e presiede il consiglio di istituto.

Il dirigente scolastico, in considerazione della peculiarità del servizio scolastico, deve necessariamente provenire dai ruoli del personale docente secondo le norme di cui agli articoli 24 e seguenti

del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

È, pertanto, istituito il ruolo della dirigenza scolastica secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; ad essa è attribuito lo stesso trattamento economico della dirigenza statale.

Le norme per l'inquadramento degli attuali capi di istituto nella nuova qualifica di dirigente scolastico, nonché le norme particolari nel caso degli accorpamenti o delle soppressioni previste dal precedente articolo, sono determinate in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

#### ART. 4.

*(Il consulente tecnico).*

Viene istituito il ruolo dei consulenti tecnici con il compito di:

a) contribuire all'aggiornamento professionale del personale della scuola;

b) promuovere attività di studio e di ricerca in collaborazione con il mondo culturale e produttivo al fine di realizzare una maggiore integrazione tra la scuola e il tessuto sociale;

c) offrire la consulenza tecnico-professionale richiesta dalle singole unità scolastiche in ordine ai diversi servizi organizzati nelle unità stesse;

d) collaborare con gli organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica nonché con i consigli direttivi dei distretti scolastici e degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

Tale ruolo in cui viene inquadrato l'attuale ispettore tecnico periferico, rientra nella dirigenza scolastica di cui al precedente articolo.

L'inquadramento degli ispettori tecnici periferici nel nuovo ruolo avviene con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

ART. 5.

*(Articolazione in servizi dell'unità scolastica).*

L'unità scolastica è articolata in servizi complementari ma dotati di autonomo funzionamento.

Il settore amministrativo-contabile dell'unità scolastica è affidato ad un responsabile con la qualifica di capo dei servizi amministrativi, il quale fa parte di diritto del consiglio di istituto e della giunta esecutiva. A tale qualifica si accede per concorso, secondo le norme previste per le carriere direttive.

Il servizio formativo curricolare è coordinato direttamente dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Per ogni altro servizio educativo il collegio dei docenti esprime con votazione una terna di candidati, ad uno dei quali il dirigente scolastico affida la responsabilità della funzione di coordinatore.

Il responsabile di ciascun servizio risponde al dirigente scolastico della sua attività relativa al piano programmatico approvato dal collegio dei docenti.

I responsabili di servizio, insieme al dirigente scolastico e con l'ulteriore aggiunta dei tre eletti con maggiore numero di preferenze nelle votazioni del collegio dei docenti, costituiscono l'ufficio di direzione. Nell'ambito di tale ufficio il dirigente scolastico sceglie il collaboratore vicario.

L'ufficio di direzione ha compiti di coordinamento intersettoriale oltre a funzioni in materia consultiva e di proposta sull'andamento generale dei servizi scolastici, su cui formula annualmente una relazione. Prepara, inoltre, i lavori del collegio dei docenti ed esegue le deliberazioni di questo.

La funzione esplicita dai rappresentanti dell'ufficio di direzione, trova adeguata valutazione sia sul piano econo-



mico che giuridico in sede di rinnovo contrattuale.

ART. 6.

*(Organici delle unità scolastiche).*

Ciascuna unità scolastica è fornita di propria dotazione organica di personale docente e non docente. Tali dotazioni sono determinate in relazione alle necessità derivanti dalle attività indicate nel precedente articolo 1. In particolare gli organici tengono conto delle attività necessarie per l'integrazione degli handicappati, dei drogati, per la preparazione professionale dei lavoratori, per le attività d'istruzione ricorrente e permanente e per quelle ricreative e del tempo libero. Le dotazioni organiche di cui sopra tengono inoltre conto delle attività collegate ai servizi di biblioteca, all'uso degli audiovisivi, all'uso delle palestre ed ai servizi di orientamento scolastico e professionale. La dotazione organica per il livello scolastico primario deve prevedere un'aggiunta di almeno 2 insegnanti ogni 5 classi o sezioni. Per il livello secondario, invece, la dotazione organica è determinata in relazione alle necessità conseguenti al carico di servizi dell'unità scolastica, tenendo conto che, in ogni caso, non può essere minore di quella prevista per il livello primario.

Le dotazioni organiche di cui sopra assicurano la presenza in ciascuna unità scolastica di un numero sufficiente di docenti e non docenti che garantisca la effettuazione da parte di ciascuno di essi di periodi di attività dedicati all'aggiornamento.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce con proprio decreto i criteri per la determinazione degli organici delle unità scolastiche.

Le singole dotazioni organiche e le eventuali variazioni sono approvate dai competenti provveditori agli studi su conforme parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

Al fine di garantire la stabilità del personale e la continuità del processo educativo, gli organici devono avere validità quinquennale.

ART. 7.

*(Rapporto docente-alunno).*

Per una più efficace individualizzazione dell'insegnamento e per una più proficua concretizzazione del momento educativo, ciascuna classe di ogni ordine e grado di scuola è formata da non più di venti alunni.

ART. 8.

*(Il coordinamento intersettoriale).*

L'organo cui spettano funzioni di coordinamento intersettoriale è l'ufficio di direzione, ferme restando le competenze demandate agli altri organi individuali e collegiali.

Particolare rilevanza deve essere data al coordinamento dei servizi di orientamento scolastico e socio-educativo, anche in considerazione del ruolo intersettoriale svolto dal gruppo di lavoro medico-psico-pedagogico.

Tale gruppo, parte integrante del personale dell'unità scolastica, deve essere costituito da:

- 1) un medico;
- 2) uno psicologo;
- 3) un sociologo o un pedagogo;

4) un numero proporzionale alle attività ed ai servizi in carico all'unità stessa di docenti specializzati nelle materie demandate alla competenza del gruppo.

Il gruppo di lavoro medico-psico-pedagogico deve provvedere prioritariamente alla fornitura di consulenze a garantire mezzi strumentali necessari ad un pieno inserimento dei soggetti in situazione di svantaggio o di *handicap* nella vita della scuola. Deve, inoltre, accertare ogni altro

argomento devoluto alla sua competenza dalla legge in materia di igiene fisico-mentale degli utenti, pronunziarsi sulle questioni attinenti all'orientamento scolastico e professionale ed in merito ad ogni altra attività connessa all'organizzazione e al funzionamento della scuola che l'ufficio di direzione ritenga di sottoporgli.

ART. 9.

*(Delega per la ristrutturazione delle cattedre).*

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, concernenti la ristrutturazione del servizio scolastico relativo alle attività curricolari in cattedre per il personale docente della scuola di ogni ordine e grado secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) per la scuola secondaria di secondo grado la cattedra sarà costituita, di norma, da 12 ore di lezione e 6 ore di attività seminariali per canalizzare i nuovi interessi culturali dei giovani, per rendere possibile il collegamento con gli emergenti livelli di professionalità e per migliorare il raccordo con il mondo del lavoro e con l'insegnamento post-secondario;

b) per la scuola media la cattedra sarà costituita, di norma, da quattordici ore d'insegnamento e quattro ore di attività per l'espletamento di quanto previsto nella legge 4 agosto 1977, n. 517, per l'orientamento attitudinale degli allievi e per consulenze particolari;

c) per la scuola elementare la cattedra sarà costituita, di norma, da 18 ore settimanali, in relazione al requisito del possesso della laurea anche per questo tipo d'insegnamento ed in conseguenza dei nuovi indirizzi programmatico-normativi previsti dai nuovi programmi. Le sei ore rimanenti per il completamento del-

l'orario obbligatorio degli alunni sono coperte:

1) nel primo ciclo, da docenti con compiti particolari per una maggiore individualizzazione dei percorsi formativi e per una migliore sinergia delle funzioni motorie, affettive, cognitive e sociali;

2) nel secondo ciclo da specifici docenti per l'insegnamento delle nuove discipline previste dai programmi della scuola elementare;

d) per la scuola materna la cattedra sarà costituita di norma, da non più di 24 ore di servizio settimanali per meglio rispondere alla responsabilità formativa che la scuola dell'infanzia richiede oggi.

I suddetti decreti dovranno, inoltre, prevedere apposite indennità integrative, differenziate in due principali tipologie, per l'aggiunta del carico funzionale e dei compiti di servizio dei docenti.

La prima, strettamente connessa con la funzione docente, deve vedere il riconoscimento economico e giuridico di quei nuovi capitoli professionali che si esplicano nelle attività per l'orientamento attitudinale dei giovani e per le consulenze particolari espletate dai docenti della scuola media inferiore.

La seconda deve caratterizzare la non omogeneizzabilità con l'insegnamento del lavoro eccedente il normale orario delle lezioni e deve tradursi in un'indennità di funzione aggiuntiva altamente remunerativa per i docenti di ogni livello.

Con l'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo sono abrogati gli articoli 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

#### ART. 10.

##### *(Reclutamento del personale).*

I concorsi per l'accesso all'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado, nonché quel-

le per l'accesso a tutte le carriere del personale non docente, si svolgono a livello regionale.

I concorsi per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado nonché quelli per l'accesso a tutte le carriere dirigenziali si svolgono a livello nazionale.

Le commissioni sono composte da 5 membri, nominati, per i concorsi di cui al primo comma, dal provveditore agli studi della provincia capoluogo di regione e per i concorsi di cui al secondo comma dal Ministro della pubblica istruzione.

Per ogni tipo di concorso la scelta dei componenti le commissioni deve essere fatta prioritariamente tra coloro che abbiano superato particolari prove di professionalità e, quindi, tra i vincitori di concorso che abbiano almeno 5 anni di anzianità. In assenza si provvede con personale a riposo che abbia gli stessi requisiti. Per ogni cinquecento candidati si provvede a nominare una sottocommissione.

L'esame consiste in una sola prova scritta o scrittografica ed eventuale prova pratica a carattere professionale avente, per i docenti, carattere interdisciplinare. Il colloquio accerta l'idoneità allo svolgimento della funzione.

Nel primo anno dell'immissione in ruolo il docente deve effettuare apposito tirocinio presso l'unità scolastica cui è stato assegnato con compresenze in più classi e per un orario non superiore a quello di servizio. Al termine dell'anno di tirocinio è redatto dal dirigente scolastico, sulla base delle relazioni pervenutegli da parte dei titolari che hanno seguito il tirocinio, un giudizio di superamento o meno del periodo di prova. In caso di giudizio negativo la prova deve essere ripetuta nell'anno successivo.

#### ART. 11.

*(Delega per la revisione delle abilitazioni all'insegnamento).*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su pro-

posta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, emana uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione delle tabelle delle abilitazioni all'insegnamento, tenuto conto dell'eventuale riforma dell'istruzione secondaria superiore, e con l'osservanza, ove possibile, del criterio della polivalenza, al fine di consentire il massimo della mobilità tra i ruoli.